

STUDIO  
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi  
Dott. Piero Cecchetti  
Dott. Concetta Bonaffini  
Dott. Claudia Sgualdino  
Dott. Francesca Colonna

Dott. Maurizio Orsi  
Dott. Paolo Spriano  
Dott. Serena Casalis  
Dott. Stefano Angelino

Via Pietro Micca n.20  
10122 - Torino

Tel. +39 011 0922.922  
Tel. +39 011 5612.555  
Fax +39 011 0922.923  
Email: segreteria@bceassociati.it  
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Via Settembrini n. 26/a  
20124 - Milano

CIRCOLARE

**Ai Gentili Clienti  
Loro Sedi**

m/email

Torino, 11 dicembre 2019

**Circolare n. 9/2019**

**OGGETTO: novità in materia di compensazione introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 e detrazione IVA sulle fatture di fine anno**

**1. Estensione dell'obbligo di presentazione F24 attraverso i servizi telematici**

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (DL 26 ottobre 2019 n. 124), in vigore dal 27 ottobre, include un complesso di norme volte a contrastare il fenomeno delle **indebite compensazioni**.

Tra tali norme, l'art. 3, comma 2 del decreto, ha introdotto, per tutti i soggetti (e non solo per i titolari di partita IVA), **l'obbligo di presentazione dell'F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate** per poter compensare, anche solo in via parziale, i crediti, compresi quelli dei sostituti d'imposta e, per come è scritta la norma, anche quelli infrannuali, non derivanti da dichiarazione.

Viene di fatto quindi ampliato l'obbligo introdotto dal DL 50/2017 per i contribuenti titolari di partita IVA di presentare, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, i modelli F24 relativi alle compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, riguardanti i crediti derivanti da imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive delle imposte sul reddito;

Al fine quindi di utilizzare i crediti maturati (**bonus Renzi, crediti da 730 ed eccedenze di versamento delle ritenute**), il sostituto d'imposta sarà tenuto a presentare la delega di pagamento servendosi della procedura **Entratel o Fisconline**.

L'obbligo, in conformità alla risoluzione 68/2017 delle Entrate, dovrebbe continuare a sussistere solo in caso di compensazione esterna od orizzontale, cioè con debiti (erariali/contributivi, per esempio Iva o Inps) di natura diversa (rispetto ai crediti del sostituto d'imposta, quali ritenute o addizionali). Si attendono comunque successive precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La nuova regola si applica ai **crediti maturati dal 2019**. L'obbligo, seppur il DL abbia **decorrenza** dal 27.10.2019, valorizzando l'art. 3 della L. 212/2000, si può sostenere che entrerà in vigore decorsi sessanta giorni, quindi dal **27.12.2019**.

I crediti del sostituto non sono invece compresi tra i crediti per i quali vige l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, dalla quale emerge il credito di importo superiore a 5mila euro.

## **2. Sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato**

Lo stesso decreto fiscale (26 ottobre 2019 n. 124) prevede inoltre l'introduzione di una specifica sanzione di 1.000 euro per ogni F24 presentato che venga scartato dal sistema.

Grazie già alla Legge 205/2017, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, il modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Qualora, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione della delega in assenza di blocco.

Con le modifiche introdotte dal decreto fiscale (all'art. 37 comma 49-quater del DL 223/2006), si sancisce che, **se il modello F24 viene scartato, ne viene data pronta comunicazione all'intermediario e, nel contempo, al contribuente viene irrogata una sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 scartato**.

Tale sanzione, per espressa previsione di legge, non ammette cumulo giuridico e continuazione, dunque se vengono scartate 4 deleghe di pagamento, la sanzione è di 4.000 euro.

Al contribuente viene inviata una comunicazione (in sostanza un avviso bonario), ed egli, oltre a fornire spiegazioni, può pagare il dovuto (quindi la sanzione, o le sanzioni in caso di pluralità di violazioni) entro trenta giorni, per evitare l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione.

In ogni caso il contribuente rischia anche la sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il pagamento, essendo la compensazione stata bloccata e il modello F24 scartato, non è nei fatti avvenuto.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle deleghe di pagamento presentate da **marzo 2020**.

Anche su questo tema si resta in attesa di ulteriori chiarimenti dell'Agazia delle Entrate, soprattutto per ciò che concerne la possibilità di irrogare la sanzione anche nelle ipotesi di blocco preventivo della compensazione da parte dell'Agazia a seguito dell'individuazione di potenziali e generici rischi di indebita compensazione.

### **3. Detrazione IVA sulle fatture di fine anno**

Oltre agli importanti interventi normativi in materia fiscale sopra citati, lo Studio ritiene utile ricordare ai gentili Clienti le regole in merito al momento in cui è possibile detrarre l'IVA, per le fatture registrate tra dicembre 2019 e gennaio 2020.

La detrazione Iva a fine anno richiede l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
- fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020;**
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata (per cause tecniche) ma messa a disposizione nell'Area riservata dell'Agazia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi". In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agazia delle entrate da parte del cessionario/committente.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

**STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI**